

Pubblicato il 17/05/2023

N. 04903/2023REG.PROV.COLL.  
N. 09858/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 9858 del 2018, proposto da Marina Maurizi, rappresentata e difesa dagli avvocati Alfonso Maria Capriolo, Maurizio Discepolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Discepolo in Roma, via Conca D' Oro n. 184/190;

*contro*

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vito Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*nei confronti*

Luigi Leonarduzzi, non costituito in giudizio;

*per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche  
(Sezione Prima) n. 231/2018*

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 febbraio 2023 il Cons. Sergio Zeuli e udito l'avv. Iorio per la parte appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO e DIRITTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso con cui la parte appellante aveva chiesto l'annullamento dei verbali con cui la Commissione del concorso pubblico per titoli ed esami - indetto dalla Regione Marche con D.P.G.R. n.213/C del 2 novembre 1992, modificato con DD.P.G.R. n.333 del 25 luglio /94 e 197 del 22 settembre 1997 per la copertura di sei posti – di cui due riservati al personale del ruolo regionale di “Funzionario amministrativo” (figura professionale 9.01) – ne aveva disposto la non ammissione alla prova orale per insufficienza della prova teorica scritta, e senza correggere la prova scritta pratica.

Avverso la decisione gravata, sono riproposti i motivi di ricorso di cui al primo grado, così rubricati:

*I) Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dei principi di legge in tema di valutazione delle prove concorsuali e, in particolare dell'art.14 del D.P.R. 09/05/94, n. 487, dell'art. 97 della Costituzione, dell'art.6, 1° e 2° comma, del bando di concorso, eccesso di potere per abuso e sviamento, falso presupposto, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione, illogicità.*

*II) Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art.12, 1° comma del D.P.R. 09/05/1994, n. 487, dell'art. 97 della Costituzione; incompetenza del Presidente della Commissione; violazione dell'art.3 della legge 07/08/90, n.241; eccesso di potere per abuso e sviamento, falso presupposto, contraddittorietà, difetto di motivazione, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità, ingiustizia manifesta.*

*III) Illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell'art.15, 1° comma, del D.P.R. 09/05/94, n.487, violazione dell'art.3 della legge 07/08/90, n.*

*241, eccesso di potere per abuso e sviamento, ingiustizia manifesta, difetto di motivazione.*

*IV) Illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere per abuso e sviamento, falso presupposto e travisamento dei fatti, per illogicità, irrazionalità, contraddittorietà, disparità di trattamento manifeste, ingiustizia manifesta, difetto e carenza di motivazione, violazione dell'art.3 della legge 07/08/90, n.241 e dell'art.97 della Costituzione.*

2. Si è costituita in giudizio la Regione Marche, contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

3. Tanto premesso, la parte appellante ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami indetto, nel novembre del 1992, dalla Regione Marche per la copertura di sei posti – di cui due riservati al personale del ruolo regionale – di “*Funzionario amministrativo*” (figura professionale 9.01). Non è stata ammessa alla prova orale, non avendo raggiunto la sufficienza nella prova scritta teorica.

4. Il primo motivo di appello contesta l'illegittimità della decisione della Commissione di non correggere la prova tecnico-pratica di quei candidati, fra cui l'odierna parte appellante, che avevano conseguito un punteggio inferiore a 18/30 nella prova scritta teorica, sostenendo che la sentenza gravata avrebbe fatto mal governo delle norme di legge applicabili al caso di specie.

Per questo mezzo di gravame, infatti, quella scelta violerebbe l'art.14 comma 6 del D.P.R. n.487 del 1994, per come modificato dal DPR 693 del 1996, norma applicabile *ratione temporis* alla procedura in analisi e che, in tema di concorsi pubblici, prevede che tutti gli elaborati dei concorrenti devono essere esaminati, indipendentemente dal punteggio conseguito nelle singole prove.

Al contrario, il giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile, al concorso controverso, il D.P.R. n. 686 del 1957, nonostante la Commissione di concorso, sin dal primo verbale del 7 marzo del 1998, aveva consapevolmente citato ed applicato le sopravvenute previsioni del D.P.R. n.487 del 1994, con le modifiche apportate dal D.P.R. n. 693 del 1996.

In ogni caso - aggiunge il mezzo di gravame - anche l'articolo 7 comma 5 del DPR 686 del 1957, in modo consimile a quanto previsto dall'art. 14 comma 6 del DPR 487 del 1994, già imponeva la correzione di tutti gli elaborati dei concorrenti, senza far dipendere la possibilità di correzione della seconda agli esiti della prima, di tal che l'operato della Commissione, anche a voler ritenere applicabile la vecchia disciplina, sarebbe parimenti illegittima.

Infine, alcuna valenza esonerativa potrebbe riconoscersi per il motivo in esame alle esigenze di celerità della procedura - invece valorizzate dalla sentenza di primo grado - perché non potevano legittimare una violazione di legge e perché quella procedura concorsuale era stata particolarmente celere, e dunque non si giustificava questa ulteriore, ed indebita, accelerazione.

4.1. Il motivo è infondato. Va premesso che nessuna delle norme citate, né quelle contemplate dal D.P.R. n. 487 del 1994 e successive modifiche, né quelle del D.P.R. n. 686 del 1957, sulle cui previsioni è stato redatto il bando di concorso, pubblicato il 2 novembre del 1992, impongono, quale regola imperativa ed inderogabile che, prima di disporre la non ammissione del candidato alle prove orali, debbano essere corrette tutte le prove scritte da questi sostenute.

Oltre a non essere espressamente stabilita da nessuna delle norme invocate, detta regola sarebbe peraltro illogicamente rigida, nonché contraria al principio di efficienza, dal momento che è inutile correggere le prove sostenute successivamente a quella che non ha raggiunto il risultato minimo dell'idoneità.

Nel caso di specie, il bando, all'articolo 6 prevedeva che, per ciascuna delle prove, quella scritta e quella tecnico-pratica, era necessario il punteggio di 18/30. Di conseguenza la Commissione ha ritenuto di non procedere alla correzione della seconda prova in tutti i casi in cui gli elaborati relativi alla prima, non avessero raggiunto l'idoneità.

Nel quadro normativo e logico sopra descritto, questa scelta pare al Collegio interpretare coerentemente le previsioni del bando ed è ancor più

condivisibile in quanto conforme al ricordato principio di efficienza dell'azione amministrativa.

Quanto all'osservazione che, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna necessità di accelerare una procedura concorsuale che già procedeva speditamente, in disparte che si tratta di una critica attinente al merito amministrativo, la doglianza non coglie nel segno perché la scelta di cui si discute, piuttosto che alla speditezza temporale della procedura, è ispirata ad una condivisibile logica di risparmio di energie perché correggere le prove tecnico-pratiche dei candidati che non avevano ottenuto la sufficienza in quelle scritte, di tipo teorico, avrebbe rappresentato un inutile (ed evitabile) dispendio di energie da parte della Commissione, con danno per gli altri concorrenti, le cui prove erano state ritenute idonee.

5. Il secondo motivo di appello insiste nel ritenere che, allo svolgimento delle prove di concorso, andava applicata la disciplina di cui al DPR 487 del 1994, e non quella di cui al DPR 686 del 1957. Sotto questo profilo, segnatamente, sarebbe illegittima la scelta della Commissione di non pre-determinare i criteri che avrebbe seguito per la valutazione delle prove scritte, anche perché in contrasto con l'art. 3 della L. n. 241/1990. Tanto a maggior ragione dal momento che la stessa Commissione esaminatrice aveva espressamente ritenuto applicabili alcune norme procedurali ivi previste, e cioè l'art. 6, 1° comma, l'art. 11, 1° comma, l'art. 13 e l'art. 14, commi 3 e 4, del citato D.P.R. 487.

5.1. Il motivo è infondato. E' vero infatti che l'intera procedura concorsuale, essendo stata avviata il 7 marzo del 1998, si è interamente svolta in un periodo in cui il D.P.R. 487 del 1994 era in vigore, ma è anche vero che, al momento della pubblicazione del bando, la normativa di riferimento era quella del D.P.R. n. 686 del 1957 ed è evidente che a quest'ultimo andava riconosciuta ultrattività, pena lo stravolgimento della *lex generalis*, che ad esso espressamente si richiamava, nonché la violazione dei principi di trasparenza e di *par condicio* fra tutti i concorrenti.

Considerato che, a differenza del successivo D.P.R. n. 487 del 1994 – che all'articolo 12, comma 1, prevede espressamente l'obbligo per la Commissione di pre-determinare i criteri di correzione degli elaborati – il D.P.R. del 1956 non conteneva analoga previsione, ne deriva che alcuna illegittimità è configurabile nell'occorso.

Le uniche norme all'epoca vigenti in tema di correzione delle prove scritte, erano infatti quelle contenute nell'art. 8 del DPR n. 686 del 3 maggio 1957, a norma del quale *“di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari”*, che è una disposizione espressamente richiamata dagli articoli 4 e 6 del bando e puntualmente osservata dalla Commissione, come si evince da verbale impugnato.

D'altro canto il giudizio espresso sulla prova scritta della parte appellante, conclusosi con l'attribuzione del punteggio di “17/30”, si presenta sufficientemente approfondito ed esaustivo, oltre che idoneo a dar conto del percorso logico-valutativo seguito dalla Commissione nel correggere l'elaborato.

6. Il terzo motivo di appello contesta la mancata verbalizzazione del voto singolarmente espresso da ciascuno dei componenti della Commissione esaminatrice, in violazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, D.P.R. 487 del 1994, come detto, ritenuto applicabile al caso di specie.

6.1. Il motivo è infondato.

Prima di tutto si osserva che il citato articolo 15 D.P.R. 487 non richiede espressamente l'incombente formale della cui violazione la parte appellante si lamenta. La norma, infatti, si limita a richiedere la verbalizzazione delle deliberazioni adottate dalla Commissione *“nel giudicare i singoli lavori”*, ossia disciplina una fattispecie concreta diversa da quella postulata dal motivo in esame.

A prescindere da quanto precede anche questo motivo, come il precedente, si fonda sull'erroneo presupposto dell'applicabilità del D.P.R. 487 alla presente

procedura, quando la stessa era invece regolata dal D.P.R. 686/1957 che non prevedeva analogo adempimento.

D'altronde non può dirsi che la verbalizzazione della correzione dell'elaborato della parte appellante, sia stata scarna e/o insufficiente. Il verbale, infatti, dà atto di come si sono svolti i lavori della Commissione: c'è stata una previa lettura ad alta voce dell'elaborato, che è stato successivamente confrontato con la brutta copia di esso, quindi il compito è stato discusso, e, all'esito, gli è stato attribuito il riferito giudizio alfanumerico. Oltre a garantire imparzialità e trasparenza, il descritto *modus procedendi* è pienamente soddisfacente dell'esigenze conoscitive del candidato sul percorso che ha preceduto la valutazione ottenuta.

7. Il quarto motivo di appello contesta la sussistenza del vizio di eccesso di potere nelle valutazioni riservate all'elaborato presentato dalla parte appellante, che sarebbero frutto di giudizi arbitrari, illogici e contraddittori, a maggior ragione se posti a confronto con le valutazioni ed i giudizi riservati ai compiti degli altri candidati, ritenuti idonei.

7.1. Il motivo è infondato perché omette di valutare l'amplessissima discrezionalità tecnica di cui era titolare la Commissione di concorso.

Peraltro, il giudizio espresso da quest'ultima: *PARZIALMENTE FUORI TEMA, CONFUSIONE TRA AUTOTUTELA ED ESECUTORIETA'. MANCANO LE PROCEDURE DI ANNULLAMENTO E GLI EFFETTI CONSEGUENZIALI. LA PRIMA PARTE E' CORRETTA*, come si evince dal voto attribuito e dal lusinghiero giudizio riservato alla prima parte, non è particolarmente negativo, e si presenta sufficientemente approfondito ed esaustivo. Diversamente da quanto sostenuto, non si tratta di una motivazione generica, ma sufficientemente precisa e puntuale, anche con riferimento al merito degli argomenti trattati.

Le descritte caratteristiche consentono di escludere che l'organo, nell'esercizio del suo potere valutativo, abbia travalicato i limiti impostigli dalla norma attributiva del potere, ed anzi consentono di ritenere questo esito, sottoposto

ad un giudizio estrinseco di legittimità, immune dai vizi denunciati in ricorso e riproposti con l'atto di appello.

Né può assumere rilievo la critica basata sulla comparazione degli elaborati redatti dalla parte appellante, con quelli degli altri candidati. Innanzitutto perché un eventuale errore, commesso dalla Commissione a vantaggio di costoro, giammai potrebbe ridondare in senso favorevole alla prima.

In secondo luogo perché è comunque il metodo seguito nella prospettazione del mezzo di gravame a non essere convincente. Infatti la comparazione è proposta estraendo specifici passaggi dagli elaborati del candidato e da quelli degli altri concorrenti, il che – ammesso che questo giudice, sostituendosi alla Commissione, potesse esperire il relativo giudizio senza sconfinare nel merito tecnico - rende impossibile un'effettiva e complessiva valutazione comparativa dei compiti.

8. Conclusivamente questi motivi inducono a respingere l'appello. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giovanni Sabato, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Giorgio Manca, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere



**L'ESTENSORE**  
**Sergio Zeuli**

**IL PRESIDENTE**  
**Fabio Franconiero**

**IL SEGRETARIO**